

- (6) Considerando che i certificati sono rilasciati in formato elettronico, dovrebbe essere possibile, al fine di beneficiare della sospensione, rendere disponibili i certificati utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.
- (7) Al fine di agevolare i controlli doganali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dovrebbe riportare un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.
- (8) Le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero essere in grado di chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali, a spese dell'importatore, se sospettano che un certificato sia stato falsificato. Tuttavia, prima di avviare tale azione, le autorità doganali dovrebbero tenere conto del rischio che le spese della consulenza dell'esperto superino il beneficio derivante all'importatore dalla sospensione dei dazi, nel caso in cui, secondo il parere dell'esperto, le norme per il rilascio di tali certificati non siano state violate.
- (9) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione per stabilire un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 ⁽¹⁾ del Consiglio nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione a norma del presente regolamento siano classificate e stabilire un elenco dei certificati che sono considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA). È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (10) In considerazione dell'ampiezza delle modifiche apportate dal presente regolamento per quanto riguarda le merci che possono beneficiare della sospensione dei dazi doganali autonomi, i certificati di riammissione in servizio accettabili e le procedure, nonché per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1147/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 per le parti, le componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, della riparazione, della manutenzione, del rifacimento, della modifica o della trasformazione.

Tali dazi autonomi della tariffa doganale comune sono sospesi anche per le merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità quando sono importate a fini di riparazione o manutenzione.

2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco delle voci, delle sottovoci e dei codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 nei quali le merci che possono beneficiare della sospensione sono classificate. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 2

1. Al fine di beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1, il dichiarante, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, rende disponibile alle autorità doganali un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) quale figura nell'allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, o un certificato equivalente. Il certificato è reso disponibile utilizzando procedimenti informatici o altri mezzi.

La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica riporta un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio o, in caso di riparazione o manutenzione di merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, al numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

